



Prefettura di Siena



Prefettura di Grosseto



Prot. n. 73152 del 13 dicembre 2023

PREFETTURA- UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
DI GROSSETO

PREFETTURA- UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
DI SIENA

ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.

PROTOCOLLO DI LEGALITA' PER LA PREVENZIONE DEI TENTATIVI
DI INFILTRAZIONE DELLA
CRIMINALITA' ORGANIZZATA NEGLI APPALTI PUBBLICI

PREMESSO CHE:

- Acquedotto del Fiora è una società “mista” pubblico-privata con prevalenza di capitale pubblico, Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato per tutti e 28 i Comuni della Provincia di Grosseto e per 27 Comuni della Provincia di Siena, per un totale di 55 Comuni soci all'interno della la Conferenza Territoriale n. 6 “Ombrone” che detiene il 60% del capitale azionario; il restante 40% è stato aggiudicato a seguito di gara ad evidenza pubblica al partner privato rappresentato dalla Società Ombrone Spa;
- La Società, pertanto, si pone come una delle principali stazioni appaltanti di opere pubbliche nel territorio, cui sono riconducibili anche lavori di realizzazione e manutenzione straordinaria delle fognature ed acquedotti pubblici, nei quali rientrano anche attività sensibili a maggior rischio di infiltrazione mafiosa;
- La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Grosseto, la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Siena ed Acquedotto del Fiora al fine di individuare nel territorio di competenza misure di prevenzione a tutela dell'economia legale, avvertono l'esigenza di salvaguardare la realizzazione di opere e la prestazione di servizi di interesse pubblico da ogni tentativo di infiltrazione da parte di gruppi legati alla criminalità organizzata in grado di condizionare le attività economiche e finanziarie nei settori di pubblico interesse, sia in forma diretta che attraverso imprese e società “controllate”;



Prefettura di Siena

Prefettura di Grosseto

- a seguito delle ingenti risorse provenienti dai fondi del PNRR, è maggiore il rischio che imprese legate ad organizzazioni criminali tentino, avvalendosi delle considerevoli risorse finanziarie di cui dispongono, di penetrare nei principali settori dell'economia legale ed in particolare quello degli appalti pubblici;
- è volontà delle parti perseguire, con strumenti efficaci, il preminente interesse pubblico alla legalità, alla trasparenza nelle procedure concorsuali d'appalto e alla tutela del sistema delle imprese dal rischio di infiltrazione mafiosa, con estensione delle informazioni antimafia per appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a euro 1.000.000, per subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici indipendentemente dal valore, per prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a euro 140.000;

VISTO

- il decreto legislativo n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.;
- l’art. 1, comma 52 e 52 bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- l’art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114;
- l’art. 4 bis del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
- l’art. 3 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”;
- il decreto legge 30 aprile 2022 n. 36, recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;
- il decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
- il decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”;
- la legge 21 settembre 2022 n. 142, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica politiche sociali e industriali”, di conversione al decreto legge 9 agosto 2022, n. 115;
- il decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti



Prefettura di Siena

Prefettura di Grosseto

complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n.41.

- la circolare dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro dell’Interno n. 11001/119/7(33) del 13 giugno 2022, recante “Contrasto alle infiltrazioni mafiose nell’ambito della realizzazione delle progettualità inerenti al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- il decreto interministeriale in data 14 marzo 2003, con il quale il Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia ed il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in attuazione dell’art. 15, comma 5, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ha individuato le procedure per lo svolgimento del monitoraggio sulle infrastrutture e sugli insediamenti produttivi strategici connessi alle Grandi Opere, ai fini della prevenzione e della repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa, prevedendo l’istituzione di un apposito Gruppo Interforze presso ciascuna Prefettura;
- le seconde Linee Guida Antimafia adottate dal Comitato per il Coordinamento per l’Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari (C.C.A.S.I.I.P.), istituito presso il Ministero dell’Interno dall’art. 203 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed approvate dal C.I.P.E. con delibera del 3 marzo 2017;

Le Parti stipulano il presente protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici.

ART. 1

Tutto quanto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

ART. 2

Le Parti firmatarie del presente protocollo, relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a euro 1.000.000, ovvero ai subappalti e/o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici indipendentemente dal valore, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a euro 140.000; tutte somme al netto di I.V.A.:

- a) assumono l’obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d’appalto, ovvero all’autorizzazione ai subappalti e/o subcontratti, di acquisire – dalla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo competente ai sensi dell’art. 90 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 – le informazioni antimafia di cui all’art. 91 del medesimo decreto, sul conto delle imprese interessate, fornendo tutti i dati attinenti ai soggetti di cui all’art. 85 del suddetto decreto, nonché all’oggetto ed al valore del contratto o subcontratto; decorso il termine di trenta giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero nei casi d’urgenza, immediatamente, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto o all’autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento prefettizio;

qualora, a seguito delle verifiche, la Prefettura emetta informazioni antimafia dal valore interdittivo, si impegnano ad uniformarsi alle indicazioni dal Ministero dell’Interno e



Acquedotto del Fiera

Prefettura di Siena

Prefettura di Grosseto

dall'ANAC con le Linee Guida del 27 gennaio 2015 prima di procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto. In tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile;

- b) si impegnano a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico dell'impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale e/o revoca dell'autorizzazione al subappalto.

Si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
 - II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
 - III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
- c) si impegnano a riportare, nei bandi, o comunque negli atti di gara, le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il..... dalla stazione appaltante con la Prefettura competente e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura competente



Prefettura di Siena

Prefettura di Grosseto

e le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D. lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
- II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
- III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

Clausola n. 4

Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura competente di tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altre utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. o per il delitto previsto dall'art. 319 quater, comma 1, c.p.

Clausola n.5

La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis



Prefettura di Siena

Prefettura di Grosseto

c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.

Nei casi di cui alle Clausole 4 e 5, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

ART. 3

Le disposizioni dell'art. 2 si applicano, indipendentemente dal valore dei contratti, anche nei casi di affidamenti e sub-affidamenti di forniture e servizi inerenti alle attività ritenute particolarmente a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 1, comma 53 e 54, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii.

ART. 4

Nei casi previsti dagli articoli 2 e 3 del presente protocollo, non è necessario richiedere l'informazione antimafia per le imprese iscritte nell'elenco - istituito presso ciascuna Prefettura, ai sensi del comma 52 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 - dei fornitori, prestatori di servizio ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa.

ART. 5

Gli Enti firmatari del presente protocollo non procedono alle revoche o alle risoluzioni di cui ai precedenti articoli, dandone espressa comunicazione al Prefetto, nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi brevi.

ART. 6

L'Acquedotto del Fiora si impegna a non alienare, concedere o locare i propri beni immobili ad acquirenti-persone fisiche nei cui confronti, in esito ai controlli svolti dalla Prefettura competente entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, risulti essere stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 ovvero ricorra alcuna delle circostanze previste dall'art. 84, comma 4, lettere a) o b) del medesimo decreto. Nel caso in cui acquirente sia una persona giuridica, le disposizioni del comma precedente si intendono riferite alle persone fisiche individuate dall'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

ART. 7



Prefettura di Siena

Prefettura di Grosseto

Il presente protocollo entrerà in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione da parte dei soggetti firmatari ed ha validità di un anno, con possibilità di rinnovo.

L'eventuale intenzione di rinnovare il Protocollo deve essere manifestata alla Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Grosseto e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Siena per iscritto, con almeno due mesi di preavviso.

Il presente protocollo è aperto all'adesione, previa formale sottoscrizione, di ulteriori enti interessati.

Grosseto, 13 dicembre 2023

IL PREFETTO DI GROSSETO
Paola Berardino

IL PREFETTO DI SIENA
Matilde Pirrera

IL PRESIDENTE DI ACQUEDOTTO DEL FIORA S.P.A.
Roberto Renai